CONSIGLIO REGIONALE

# CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

***Il Presidente***

**DECRETO N. 1/2025**

## IL PRESIDENTE

**VISTO** l'art. 10 comma 1, lett. d), della L.R. 21 luglio 1999 n. 44 recante: "*Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica*" che prevede tra gli organi dell'ATER il Revisore Legale;
**VISTO**, altresì, l'art. 21 della L.R. 44/1999 ed in particolare:

- ✔ il comma 1, secondo cui "*La revisione legale dell'ATER e' affidata ad un Revisore nominato dal Consiglio regionale con le modalità di cui al comma 1-bis dell'articolo 5 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali). Il Revisore dura in carica tre anni.*";
- ✔ il comma 2 bis, secondo cui "*Il Revisore vigila sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni ed assestamenti ed informa il controllo sugli atti programmatori che comportano oneri ai principi contenuti nell'articolo 2403 del codice civile.*";

**PRESO ATTO** che il Revisore legale dell'ATER di Pescara, nominato con decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 29 dell'8 giugno 2020, risulta ad oggi scaduto;

**VISTO** l'art. 142, comma 3 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale ai sensi del quale: "*La Conferenza dei capigruppo, all'unanimità, può delegare le nomine di cui al presente articolo al Presidente del Consiglio, che provvede nel rispetto dei diritti dell'opposizione, secondo le proporzioni previste dallo Statuto";*

**DATO ATTO** che la Conferenza dei Capigruppo, nel corso della riunione del 3 ottobre 2023, ha ritenuto di demandare al Servizio Affari Istituzionali ed Europei la pubblicazione di un nuovo Avviso per la presentazione delle candidature ai fini della nomina dei Revisore legale dell' ATER di Pescara, al fine di consentire, tenuto conto del numero esiguo dei candidati che hanno risposto al precedente Avviso, di poter effettuare la scelta su una platea più ampia di aventi diritto;

**CONSIDERATO** che, in conformità della suddetta decisione, il Servizio Affari Istituzionali ed Europei:

- ha approvato, con determinazione dirigenziali APL/AIE n. 78 del 10 ottobre 2023, l'Avviso pubblico relativo alla nomina di competenza del Consiglio regionale del Revisore legale l'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale di Pescara (ATER), pubblicato sul BURAT speciale n. 157 del 18.10.2023;
- ha svolto l'istruttoria in merito alle candidature pervenute, verificando la regolarità e la completezza delle domande rispetto a quanto stabilito dall'Avviso;
- ha provveduto, sulla base della puntuale verifica del possesso dei requisiti di legge, a selezionare, tra tutte le candidature pervenute, quelle dei professionisti idonei all'assunzione dell'incarico da conferire;

- ha concluso con determinazione dirigenziale APL/AIE n. 84 del 14 novembre 2023 l'istruttoria de quo;
- ha trasmesso con nota 10302 del 14 novembre 2023 l'elenco delle candidature ai fini della nomina del revisore legale dell'ATER di Pescara;

**CONSIDERATO,** altresì, che la Conferenza dei Capigruppo, nel corso della riunione del 24 settembre 2024, ha ritenuto, in relazione alla nomina del Revisore dell'ATER di Pescara di competenza del Consiglio regionale di delegare il potere di nomina al Presidente del Consiglio regionale mediante applicazione dell'art. 142, comma 3, del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

**RITENUTO**, a seguito di giudizio comparativo tra tutti gli idonei, di preferire il dott. Acerbo Giacomo, in considerazione, oltreché dei titoli professionali e di specializzazione posseduti, della particolare e consolidata esperienza che lo stesso ha maturato in materia di revisione contabile, nonché nel campo della consulenza in contesti di operatività molto diversificati che vanno dal settore privato ad Organismi pubblici ed Enti locali;

**CONSIDERATO** che:

- tale indicazione è stata comunicata al Servizio Affari Istituzionali ed Europei con nota del 23 dicembre 2024 ai fini dell'acquisizione dell'accettazione dell'incarico;
- il Servizio Affari Istituzionali ed Europei con nota prot. 12556 del 27/12/2024 ha provveduto a richiedere al designato la disponibilità ad accettare l'incarico e la dichiarazione relativa all'assenza delle cause ostative previste dalle leggi vigenti;

**DATO ATTO** che il Dott. Acerbo Giacomo, in possesso del requisito di iscrizione nel Registro dei revisori legali, tenuto dal MEF, al n. 87791 ed iscritto alla Fascia 3 dell'Elenco dei Revisori dei conti degli enti locali, istituito con D.M. 15 febbraio 20112, n. 23, in possesso di comprovata ed elevata competenza, esperienza e professionalità a svolgere l'incarico di Revisore Legale dell'ATER di Pescara, ha manifestato la disponibilità ad accettare l'incarico medesimo, con nota acquisita al protocollo del Consiglio regionale al n. 57 del 07/01/2025, trasmettendo, altresì, la dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità, ai sensi dell'art. 5 bis della L.R. 4/2009;

**VISTA** la L.R. n. 4 del 24 marzo 2009 n. 4 *"Principi generali in materia di riordino degli enti regionali"* ed, in particolare:

- l'art. 5, comma 1 bis della L.R. n. 4/2009 come modificato dall'art. 3 della L.R. 28 giugno 2019, n. 14, ai sensi del quale "*Alla nomina degli organi di controllo degli Enti regionali provvede il Consiglio regionale mediante distinti avvisi pubblici; la nomina e' riservata ai Revisori legali iscritti alla Fascia 3 nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali istituito con D.M. 15 febbraio 2012, n. 23, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, oppure ai revisori legali iscritti nel Registro di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). Ciascun soggetto può essere assegnato all'organo di controllo di un solo Ente regionale."*;
- l'art. 5 bis, comma 1, della L.R. 4/2009 ai sensi del quale: *"Non possono essere nominati negli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.";*
- l'art. 5 bis, comma 3, della L.R. 4/2009 ai sensi del quale "*In ogni caso il soggetto nominato e' tenuto a certificare, con cadenza annuale, la sussistenza o la non sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, inoltrando, entro il 30 marzo di ogni anno, all'Ente regionale presso cui ricopre il proprio incarico, nonché ai competenti uffici del Consiglio regionale, apposita autodichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni*

*regolamentari in materia di documentazione amministrativa). In caso di mancata o parziale ottemperanza a detto obbligo di certificazione, l'Ente regionale presso cui il soggetto nominato ricopre il proprio incarico diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di quindici giorni, decorso il quale procede d'ufficio nei confronti del soggetto che non abbia ancora adempiuto alla sospensione dell'erogazione del trattamento economico, con effetto dal primo mese successivo e per il tempo in cui permane l'inadempienza, dandone comunicazione ai competenti uffici del Consiglio regionale.*";

- l'art. 5 bis, comma 5, della L.R: 4/2009 secondo cui: "*Sono incompatibili con l'incarico di componente degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che rivestono una delle predette cariche in altro ente regionale.*";

**VISTO,** altresì, l'art. 21, della L.R. n. 44/1999 ed, in particolare, il comma 2*,* secondo cui *"Non possono essere nominati revisori dei conti, e se nominati decadono, i consiglieri comunali, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado, coloro che sono legati all'azienda da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita, coloro che sono proprietari, comproprietari e soci illimitatamente responsabili stipendiati o salariati da imprese esercenti lo stesso servizio cui e' destinata l'azienda od in industrie connesse al servizio medesimo o che hanno stabili rapporti commerciali con l'azienda e coloro che hanno liti pendenti con l'azienda";*

**TENUTO CONTO** che il Servizio Affari istituzionali ed Europei ha proceduto alla verifica della predetta dichiarazione dando atto dell'esito positivo dell'istruttoria condotta;

**RITENUTO** di poter procedere alla nomina del Revisore legale dell'ATER di Pescara;

**D E C R E T A**

Per le motivazioni esposte in narrativa:

1. **di nominare** Revisore legale dell'ATER di Pescara il Dott. Acerbo Giacomo**;**
2. **di dare atto** che:

- il Revisore legale dura in carica tre anni, ai sensi dell'art. 21, comma 1 , della L.R. 44/1999 decorrenti dalla data del presente decreto;
- all'organo di revisione compete, ai sensi dell'art. 21, comma 3, della L.R. 44/1999, un compenso lordo annuo determinato in misura pari al compenso massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti degli enti locali in ragione dell'appartenenza degli stessi alla fascia demografica provinciale meno elevata, decurtato del 10% ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell'Azienda da disposizioni di legge. Al medesimo e' riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, nella misura stabilita in apposito Regolamento interno dell'Azienda da adottare secondo le disposizioni di legge;
- il Revisore deve rendere annualmente, entro il 30 marzo, all'ATER di Pescara, nonché al Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale, la dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione e incompatibilità, ai sensi dell'art. 5 bis, commi 3 e 5 della L.R. 4/2009, pena la sospensione del trattamento economico per il tempo in cui permane l'inadempienza;

3. **di trasmettere** il presente decreto al Servizio Affari Istituzionali ed Europei ai fini della pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica e della sua notifica ai seguenti soggetti:

- al nominato;

- all'ATER di Pescara;

-al Presidente della Giunta regionale;

4. **di precisare** che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR competente, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

*L'Aquila, li 09/01/2025*

IL PRESIDENTE
*Lorenzo Sospiri*